



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

| | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| 1) POLLASTRELLI LEANDRO | X | |
| 2) PEPERINI ARMANDO | X | |
| 3) CAPPONI MAURO | X | |
| 4) MORETTI CLAUDIO | X | |
| 5) FICCADENTI GIOVANNI | X | |
| 6) PONTUTI MIRELLA | X | |
| 7) VAGNONI NAZZARENO | X | |

Assegnati n.13
In carica n. 13

- 8) IANNONE SANDRO
- 9) OLIVIERI PAOLA
- 10) DI SABATINO ENRICO
- 11)) COLONNELLI RICCARDO
- 12) CECCHINI GRAZIELLA
- 13) BERNARDINI GIAMMARCO

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| | X |
| | X |
| | X |
| X | |
| | X |
| | |

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che la Legge di Stabilità 28 12 2015 (Legge di Stabilità 2016) è ulteriormente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Comunale Unica.

RICHIAMATO il REGOLAMENTO TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **-671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo n.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;**
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, **può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.**

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;**

- **678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 681 dell'art.1 L.147/2013 s.m.i., nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CITATA la Legge n.208 del 28/12/2015, Legge di stabilità 2016

MENZIONATO , in particolare, il comma n.14 dell'art. 1 della L. 208/2015 che dispone in riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

- al comma 639, le parole: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»* sono sostituite dalle seguenti: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»*;
- b)il comma 669 è sostituito dal seguente: *«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,*

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che prevede:

- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*
- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

RIMEMBRATO il comma n.10 dell'art.1 della L. 208 del 28/12/2015 in materia di comodato concesso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

CONSIDERATO il dettato dei seguenti commi dell'art.1 L. 208 del 28/12/2015:

- comma 26: dispone che *“per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*; comma 28: dispone che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”*;

- commi 54: dispone che *“al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».*”

CHIARITO, che ai sensi del comma 679 dell'art.1 L.147/2013 s.m.i. il Comune con regolamento di cui all'articolo n.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

RICHIAMATO l'art 1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe TARI

RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e Finanze del 22/03/2016 che ha ad oggetto *“Art 1 comma 26 della Legge 208/2015: Sospensione efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazione esistenti”*

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2016, per il Comune di Colonnella, la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, in particolare confermando l'azzeramento delle aliquote per tutte le fattispecie soggette secondo la normativa vigente, TASI.

RITENUTO non necessario intervenire nell'individuazione dei costi dei servizi indivisibili da coprire essendo stata azzerata nel 2014-2015 ogni aliquota TASI

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n 12 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili anno 2014 in applicazione di quanto previsto dalla legge 27/dicembre/2013 n. 147.

PREMESSO che per l'anno 2015, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state confermate le aliquote TASI anno 2014

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' 'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

PREMESSO che occorre determinare le aliquote TASI per l'anno 2016 in sede di adozione del Bilancio Previsionale,

ATTESO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016

Ritenuto inoltre di dover confermare la linea d'azione adottata nel 2014 e confermata nel 2015: possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....”*,

TENUTO CONTO :

- che tale linea d'azione è stata adottata nel 2014 sulla base della volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;
- che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio comunale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione, ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI CONFERMARE, per il Comune di Colonnella, l'azzeramento per l'esercizio 2016 delle aliquote della TASI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, secondo quanto riportato in premessa :

ALIQUOTA 0 (zero) per mille : (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

ALIQUOTA "0" (zero) per mille: ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili**;

3)DI NON INDIVIDUARE i seguenti **servizi indivisibili**, e relativi costi, **visto l'azzeramento delle aliquote TASI**.

4)DI DARE ATTO che tale azzeramento delle aliquote Tasi , previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/05/2014 , confermato nel 2015 con Delibera di Consiglio Comunale n 17 del 03/07/2015, è ribadito per l'anno 2016.

5) DI DARE ATTO che ,per tutti gli altri aspetti di dettaglio ,riguardanti la disciplina del tributo **TASI** ,**si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 11 del 21/05/2014**.

6)DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili così come previsto dall'art 1 del comma 669 della legge 147/2013, così come modificata dalle Legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l' aliquota TASI non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere durante l'anno 2016 ad aggiornare il regolamento disciplinante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione

8)DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e lle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

9)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella

dal 07/05/2016 al 22/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000

IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO

